PER USO UFFICIO FOR OFFICE USE

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO IV Mogadiscio, 17 Marzo 1973 Suppl. n. 2 al n. 3

DIREZIONE E REDAZIONE
Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO

———oOo———

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

ADMINISTRATIVE AND LEGISLATIVE ACTS

LEGGE N. 28 del 10 Marzo 1973 — *Istituzione Ente Nazionale Agricolo - Industriale — ENAI.* Pag. 447

LEGGE N. 29 del 10 Marzo 1973 — *Istituzione Ente Nazionale Petroli.* » 452

LEGGE N. 30 del 10 Marzo 1973 — *Istituzione della Agenzia Somala Petroleum.* » 459

LEGGE N. 31 del 10 Marzo 1973 — *Istituzione Ente Nazionale Industriale Carne.* » 465

LEGGE N. 32 del 10 Marzo 1973 — *Istituzione Ente Nazionale Indutriale Pesce — ENIP.* » 471

Stamperia dello Stato — Mogadiscio

LEGGE N. 33 del 10 Marzo 1973 — *Law Governing the Industria per la trasformazione dei prodotti Ortofrutticoli — ITOP.* Pag. 476

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

ADMINISTRATIVE AND LEGISLATIVE ACTS

LEGGE n. 28 del 10 Marzo 1973.

Istituzione Ente Nazionale Agricolo-Industriale — ENAI.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

PRESO ATTO dell'Approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo e del Consiglio dei Segretari di Stato;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

Istituzione

1. La Società Nazionale Agricolo-Industriale è istituita come Ente di Diritto Pubblico, dotata di personalità giuridica denominata ENTE NAZIONALE AGRICOLO-INDUSTRIALE — ENAI.

2. L'Ente è soggetto alle norme della presente Legge e della legge e del Regolamento sugli Enti di Diritto Pubblico.

3. L'Ente ha la sede legale a Giohar è può istituire Uffici di rappresentanza ed Agenzie in qualsiasi località della Repubblica o all'estero.

Art. 2

Supervisione

1. L'Ente è posto sotto la supervisione del Segretario di Stato all'Industria.

2. Il Segretario di Stato all'Industria quando appaia necessario e nell'interesse della nazionale può di volta in volta impartire le necessarie direttive all'Ente conformemente alla presente Legge nonchè alle norme generali sugli Enti di Diritto Pubblico od altre norme.

Art. 3

Scopi

L'Ente persegue i seguenti scopi:

— contribuire allo sviluppo agricolo industriale della Somalia;

— provvedere in particolare, alla produzione dello zucchero e alla commercializzazione di altri prodotti agricoli;

— svolgere altri compiti connessi alle attività agricole o industriali.

Art. 4

Poteri

Sono attribuiti all'industria nei limiti della presente Legge, tutti i poteri e le facoltà necessarie allo svolgimento della sua attività e al perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Direttore Generale e Direttori di Dipartimento

1. L'Ente è diretto da un Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

2. L'Ente è diviso in dipartimento, servizi e sezioni retti da Direttori di Dipartimento, Capi-Servizi e Capi-Sezioni.

3. I Direttori di Dipartimento sono nominati con Decreto del Presidente del C.R.S., su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

Art. 6

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale e l'organo esecutivo dell'Ente ed esercita le seguenti funzioni:

— stipula contratti per conto dell'Industria;

— è responsabile dell'Amministrazione e della gestione, e può adottare provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale dell'Industria nell'ambito della sua competenza, conformemente alla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 ed al D. P. R. 22-4-74;

— è responsabile della tenuta della contabilità;

— dirige i vari servizi e provvede al loro efficiente funzionamento.

2. In caso di temporaneo impedimento o assenza del Direttore Generale, le funzioni saranno esercitate da un funzionario designato dal Segretario di Stato all'Industria.

Art. 7

Stato giuridico ed economico del personale dell'Ente

Gli emolumenti del Direttore Generale e lo Stato giuridico ed economico del presonale dell'Industria sono regolati dalla Legge 22-4-72 n. 36 e dal D. P. R. 22 Aprile 1972 n. 74, e da ogni eventuale modifica ad essi.

Art. 8

Dipendenti dell'Ente

1. Il personale dell'Ente è costituito dal personale di ruolo e temporaneo assunti direttamente dell'Ente stessa e da un personale dello Stato distaccato in essa.

2. L'Organico del personale dell'Ente sarà regolato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato competente.

3. Il personale occorrente all'Ente è assunto in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremeo 22 Aprile 1972 n. 74 relativo all'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico e da ogni eventuale successive modifiche.

Art. 9

Doveri e responsabilità

1. Lo Stato giuridico è la responsabilità del Presidente dello Stato distaccato nell'Ente è regolato dalla Legge 1° Aprile 1970 n. 29 e usccessive modifiche e da altre norme di Legge vigente.

2. Lo Stato giuridico e la responsabilità del personale dell'Ente regolato dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dall'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico approvato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 e da eventuale successive modifiche.

Art. 10

Rimozione

Il Direttore Generale ed i Direttori di Dipartimento sono rimossi dalla carica con la stessa procedura prevista per la loro nomina.

Art. 11

Patrimonio

a) — dai beni mobiliari e immobiliari da ogni altro diritto della SNAI nazionalizzata con Legge 7 Maggio 1970 n. 26;
b) — da eventuali conferimenti da parte dello Stato di Enti Pubblici, di Organizzazioni Internazionali o di Privati;
c) — dai proventi derivanti dalla propria attività;
d) — dal fondo di riserva costituito dagli accantonamenti delle quote degli utili di esercizio nei limiti della legge sugli Enti di Diritto Pubblico e da eventuale successive modifiche;
e) — e da ogni altro provente ocasionale.

Art. 12

Bilancio annuale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Direttore Generale dell'Ente prepara il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo indicando le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone per l'approvazione al Segretario di Stato all'Industria.
3. Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Direttore Generale prepara il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite e lo sottopone al Ministero dell'Industria e al Ministero della Finanza.
4. Il Segretario di Stato all'Industria, sentito il Segretario di Stato alle Finanze, approva il bilancio consuntivo e può disporre la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a spese dell'Industria.

Art. 13

Contabilità

La contabilità dell'Ente è amministrata ed è tenuta secondo la procedura stabilita dalle norme generali che regolano la contabilità dettate con Legge 31 Luglio 1972 n. 58 ed eventuali successive modifiche e le norme generali per gli Enti Pubblici.

Art. 14

Programme annuale

Entro il 30 Settembre di ogni anno l'Ente prepara una relazione sul programma generale relativo all'anno successivo indicando le previsioni di spesa e i mezzi finanziari per farvi fronte, e lo presenta per la sua approvazione al Segretario di Stato all'Indutria.

Art. 15

Prestiti

L'Ente può, previa autorizzazione del Segretario di Stato all'Industria, contrarre prestiti con istituti di credito e banche locali ed estere.

Art. 16

Revisione dei conti

La contabilità dell'Ente è controllata e revisionata dal Dipartimento presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti.

Il Ministero dell'Industria può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli contabili ed amministrativi fermo restando il disposto di cui al comma precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17

Regolamento

I Regolamenti di attuazione della presente Legge potranno essere emanati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

Art. 18

Comitato di gestione

Il Direttore Generale dell'Ente è coadiuvato da un comitato di gestione in conformità e secondo la procedura prevista dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e del D.P.R.S. 22 Aprile 1972 n. 74.

Art. 19

Abrogazione

E' abrogata ogni norma contaria ed incompatibile con la presente Legge.

Art. 20

Entrata in vigore

La presente Legge ha effetto dal 1° Gennaio 1972.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 10 Gennaio 1973.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 29 del 10 Marzo 1973.
Istituzione Ente Nazionale Petroli.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo e Consiglio dei Segretari di Stato;

PROMULGA

la seguente Legge:

Capitolo Primo

PARTE GENERALE

Art. 1

Istituzione

E' istituita l'ENTE NAZIONALE PETROLI come Ente di Diritto Pubblico con propria personalità e con gestione autonoma.

Art. 2

Sede

L'Ente ha la sua sede centrale a Mogadiscio e potrà istituire sedi secondarie, agenzie e filiali in ogni centro del territorio della Repubblica Democratica della Somalia od all'estero se ciò reputa necessario.

Art. 3

Finalità

L'Ente peresegue le seguenti finalità:

a) eseguire prospezioni e studi per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio e dei gas naturali;
b) la lavorazione e la raffinazione del petrolio, dei gas naturali e dei loro derivati;
c) l'importazione e la distribuzione del petrolio, dei gas naturali e dei loro derivati;
d) la produzione, l'acquisto e la vendita di serbatoi e di altri contenitori dei propri prodotti, degli apparecchi e degli strumenti connessi alla erogazione ed all'uso del petrolio e dei gas naturali;

e) la produzione e la distribuzione di pneumatici, di accumulatori e di articoli similari;

Art. 4

Supervisione

L'Ente è posto sotto la supervisione del Segretario di Stato al Commercio.

Il Segretario di Stato al Commercio quando abbia necessario e nello interesse della Nazione può di volta in volta impartire necessarie dirittive all'Ente conformemente alla presente Legge nonchè alle norme generali sugli Enti Diritto Pubblico od altre norme.

Capitolo Secondo

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Organi

L'Ente esercita la propria attività per mezzo dei suoi organi. Sono organi dell'Ente:

a) — il Consiglio di Amministrazione;
b) — il Direttore Generale;
c) — il Comitato di Gestione;
d) — il Comitato di Controllo della Gestione Finaziaria.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto:
1) — dal Direttore Generale dell'Ente;
2) — da un rappresentante del Ministero del Commercio;
3) — da un rappresentante del Ministero delle Finanze;
4) — da un rappresentante del Ministero delle Miniere;
5) — da un rappresentante del Ministero dell'Industria;
6) — da due funzionari direttivi dell'Ente.

Art. 7

Nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato al Commercio previa designazione da parte degli organi competenti.

Art. 8

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo deliberativo, e come tale, impartisce, nel limite delle proprie facoltà, le direttive generali relative all'attività dell'Ente.

In tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, cinque membri presenti costituiscono il « quorum » legale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità di voti, il voto del Presidente — Direttore Generale — sarà decisivo.

Art. 9

Nomina del Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato al Commercio.

Art. 10

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale è il massimo organo esecutivo e rappresentativo dell'Ente. In tale sua qualità egli:

a) — convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne determina l'Agenda;

b) — assicura l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e risponde delle entrate e delle spese dell'Ente;

c) — convoca e presiede il Comitato di controllo della Gestione Finanziaria dell'Ente;

d) — convoca e presiede il Comitato di Gestione;

e) — esercita tutte le altre funzioni ed attribuzioni ad esso demandate dalle leggi e dai Regolamenti in vigore per gli Enti di Diritto Pubblico.

In caso di temporanea assenza od impedimento, le funzioni del Direttore Generale sono svolte dal Capo Dipartimento più aziano nelle funzioni.

Art. 11

Stato giuridico ed economico del personale dell'Ente

Gli emolumenti del Direttore Generale e lo Stato giuridico ed economico del personale dell'Ente sono regolati dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dal Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 relativo all'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico ed ogni loro eventuale successiva modifica.

Art. 12

Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto dal Direttore Generale, dal Capo del Personale dell'Ente nonchè da rappresentanti delle varie categorie dell'Ente in conformità all'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico emanato con Decreto 22 Aprile 1972 n. 74 ed ogni successive modifiche.

Art. 13

Funzioni ed attribuzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione dell'Ente esercita le attribuzioni e le funzioni per esso previste dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dall'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 14

Il Comitato di Controllo della gestione finanziaria

Il Comitato di controllo della Gestione Finanziaria è composto:

a) — del Direttore Generale dell'Ente;
b) — dal Capo Dipartimento Amministrativo dell'Ente;
c) — da un funzionario addetto al Servizio Finanziario.

Il Funzionario addetto al Servizio Finanziario è designato dal Direttore Generale tra i dipendenti dell'Ente.

Art. 15

Funzioni ed attribuzioni del Comitato di Controllo della gestione finanziaria

Le funzioni ed attribuzioni del Comitato di Controllo della gestione Finanziaria dell'Ente sono quelle previste per esso dalla Legge 31 Luglio 1972 n. 58 sulla gestione finanziaria per gli Enti di Diritto Pubblico ed ogni eventuale successive modifiche.

Art. 16

Dipendente dell'Ente

1. Il personale dell'Ente è costituito dal personale di ruolo e temporaneo assunti direttamente dall'Ente e da un personale dello Stato distaccato in esso.

2. L'Organico del personale dell'Ente sarà regolato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato al Commercio.

3. Il personale occorrente all'Ente è assunto in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 relativo all'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico e da ogni eventuale successive modifiche.

Art. 17

Doveri e responsabilità

1. Lo Stato giuridico, i doveri e responsabilità del Personale dello Stato distaccato nell'Ente è regolato dalla Legge 1 Aprile 1970 n. 29 e successive modifiche relative all'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

2. Lo Stato giuriddico, i doveri e responsabilità del personale dell'Ente è regolato dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dall'Ordidel Personale degli Enti di Diritto Pubblico emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 e successive modifiche.

Art. 18

Rimozione

Il Direttore Generale ed i Direttori di Dipartimento sono rimossi dalla carica con la stessa procedura prevista per la loro nomina.

Capitolo Terzo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19

Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) — dai beni mobili ed immobili nonchè dal patrimonio e diritto appartenente alla Società AGIP (Somalia) S.p.A. con sede in Mogadiscio, nazionalizzata con legge 7 Maggio 1970 n. 26;

b) — dai proventi derivanti dalla propria attività;

c) — da eventuali conferimenti da parte dello Stato, di Enti Pubblici e privati e di organizzazioni internazionali;

d) — dal fondo di riserva costituito dagli accantonamenti delle quote degli utili di esercizio nel limite della legge sugli Enti di Diritto Pubblico e da eventuale successive modifiche;

e) — da ogni altro provento occasionale.

Art. 20

Esercizio Finanziario

L'Esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio, e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 21

Bilancio di previsione

Entro il mese di Ottobre di ciascun esercizio finanziario. il Direttore Generale redige il bilancio di prevsione, indicando le entrate e le spese relative all'anno successivo, e le attività che saranno svolte dall'Ente nel corso di tale anno.

Il Bilancio di previsione cosi redatto, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il 30 Novembre, e quindi essere inoltrato al Segretario di Stato al Commercio per l'approvazione fiinale.

Art. 22

Bilancio consuntivo

Al termine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 30 Marzo di ogni anno, il Direttore Generale redige il bilancio consuntivo con il conto profitti e perdite e l'inventario generale del patrimonio dell'Ente.

Il Bilancio consuntivo deve essere sottoposto alla deliberazione del Consgilio di Amministrazione e quindi entro e non oltre il 31 Marzo deve essere inoltrato al Segretario di Stato al Commercio per l'approvazione previa consultazione con il Segretario di Stato alle Finanze.

Art. 23

Contabilità

La contabilità dell'Ente è amministrata ed è tenuta secondo la procedura stabilita dalle norme generali che regolano la Contabi-

lità detta con Legge 31 Luglio 1972 n. 58 relativa alla Gestione Finanziaria degli Enti di Diritto Pubblico ed ogni eventuale modifica di essa.

Art. 24

Prestiti

L'Ente può previa autorizzazione del Segretario di Stato al Commercio contrarre prestiti con Istituti di Credito e banche locali od estere.

Art. 25

Revisione dei Conti

La contabilità dell'Ente è controllata e revisionata dal Dipartimento presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti.

Il Segretario di Stato all'Industria può disporre in qualsaisi momento ispezioni e controlli contabili ed amministrativi fermo restando il disposto di cui al cmma precedente.

Art. 26

Regolamento

I Regolamenti di attuazione della presente Legge potranno essere emanati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo e su proposta del Segretario di Stato al Commercio.

Art. 27

Deroghe ed abrogazioni

E' abrogata o derogata ogni norma contraria od incompatibile con la presente Legge.

Art. 28

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore dal 1° Gennaio 1972.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1973.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 30 del 10 Marzo 1973.

Istituzione della Agenzia Somali Petroleum.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo e del Consiglio dei Segretari di Stato;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito l'Agenzia Somali Petroleum quale Ente di Diritto Pubblico dotata di personalità giuridica ora dinanzi chiarata « Agenzia ».

2. L'Agenzia è soggetta alle norme della presente Legge e della legge e dal Regolamento sugli Enti di Diritto Pubblico.

3. L'Agenzia ha la sede legale a Mogadiscio e può istituire quando appaia necessario uffici di rappresentanza ed agenzie in qualsiasi località della Repubblica o all'Estero.

Art. 2

Supervisione

1. L'Agenzia è posta sotto la supervisione del Segretario di Stato al Commercio.

2. Il Segretario di Stato al Commercio quando appaia necessario e nello interesse della nazione può di volta in volta impartire le necessarie direttive alla agenzia conformemente alla presente Legge nonchè alle norme generali sugli enti di Diritto Pubblico od altre norme.

Art. 3

Scopi

L'Agenzia persegue i seguenti scopi:

a) — acquistare, per importazione o d'altronde, i prodotti pepetroliferi, petrochimici e totti i lubrificanti; vale a dire: gasoli, gasolina, petrolio d'illuminazione (kerasene), bitume e prodotti bitumieriosi, prodotti chimiii e petromiii;

b) — assicurare la fornitura, il negozio e le operazioni di magazzinaggio e vendite di prodotti petroliferi, petrochimici e di tutti i lubrificanti;

c) — mantenere leinstallazioni e le facilitazioni di deposito e distribuzione per i prodotti petroliferi, petrochimici e per tutti i lubrificanti.

Art. 4

Poteri

Sono attribuiti all'Agenzia nei limiti della presente Legge tutti i poteri e le facoltà necessarie allo svolgimento della sua attività e al perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Direttore Generale e Direttore di Dipartimento

1. L'Agenzia è diretta da un Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato al Commercio.

2. L'Agenzia è divisa in Dipartimenti, servizi e sezioni retti da Direttore di Dipartimento, Capi Servizi e Capi Sezioni.

3. I Direttori di Dipartimento sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato al Commercio.

Art. 6

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale e l'organo esecutivo dell'Ente ed esercita le seguenti funzioni:

a) — stipula contratti per conto dell'Agenzia;

b) — è responsabile dell'Amministrazione e della gestione dell'agenzia; e può adottare provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale dell'Agenzia nell'ambito della sua competenza conformemente alla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 ed al Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 relativo all'Ordinamento lel Personale degli di Diritto Pubblico;

c) — è responsabile della tenuta della contabilità dell'agenzia;

d) — dirige i vari servizi e provvede al loro efficiente funzionamento.

2. In caso di temporaneo impedimento o assenza del Direttore Generale, le sue funzioni saranno esercitate da un funzionario designato dal Segretario di Stato al Commercio.

Art. 7

Stato giuridico ed economico del personale dell'Agenzia

Gli emolument del Direttore Generale e lo stato giuridico ed economico del personale dell'Agenzia sono regolati dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dal Decreto del Presidente del Consiglio Rivozionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 e da ogni eventuale modifica ad essi.

Art. 8

Dipendenti dell'Agenzia

1. Il personale dell'Agenzia è costituito dal personale di ruolo e temporaneo assunti direttamente dall'Agenzia e da un personale dello Stato distaccato in essa.

2. L'Organico del personale dell'Agenzia sarà regolato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato al Commercio;

3. Il personale occorrente all'Agenzia è assunto in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 relativo all'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico e da ogni eventuale successive modifiche.

Art. 9

Doveri e responsabilità

1. Lo Stato giuridico, i doveri e responsabilità del personale dello Stato distaccato nell'Agenzia è regolato dalla Legge 1 Aprile 1970 n. 29 e successive modifiche relative all'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

2. Lo Stato giuridico, i doveri e responsabilità dell'Ente Agenzia è regolato dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dall'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 e da eventuale successive modifiche.

Art. 10

Rimozione

Il Direttore Generale ed i Direttori di Dipartimento sono rimossi dalla carica con la stessa procedura prevista per la loro nomina.

Art. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:

a) — dai beni mobili ed immobili nonchè dal patrimonio e da ogni diritto appartenenti alle Società o persone privati che avevano la gestione di carburanti e lubrificanti le cui attività sono devolute o nazionalizzate all'Agenzia;

b) — da eventuale conferimento da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di organizzazioni Internazionali o di privati;

c) — dai proventi derivanti dalla propria attività;

d) — dal fondo di riserva costituito dagli accantonamenti delle quote degli utili di esercizio nei limiti della Legge sugli Enti di Diritto Pubblico e da eventuale successive modifiche;

e) — da ogni altro provento occasionale.

Art. 12

Bilancio Annuale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Direttore Generale dell'Ente «Agenzia» prepara il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo indicando le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone per la approvazione al Segretario di Stato al Commercio.

3. Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Direttore Generale prepara il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite e lo sottopone al Segretario di Stato al Commercio e al Segretario di Stato alle Finanze.

4. Il Segretario di Stato al Commercio, sentito il Segretario di Stato alle Finanze, approva il bilancio consuntivo e può disporre la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a spese dell'Agenzia.

Art. 13

Contabilità

La contabilità dell'Agenzia è amministrata ed è tenuta secondo la procedura stabilita dalle norme generali che regolano la contabilità dettata con la Legge 31 Luglio 1972 n. 58 relativa alla Gestione finanziaria degli Enti di Diritto Pubblico ed eventuali successive modifiche e le norme generali per gli Enti Pubblici.

Art. 14

Programma annuale

Entro il 30 Settembre di ogni anno l'Agenzia prepara una relazione sul programma generale relativo all'anno successivo, indicando le previsioni di spese e i mezzi finanziari per farvi fronte, e lo presento per la sua approvazione al Segretario di Stato al Commercio.

Art. 15

Prestiti

L'Agenzia può previa autorizzazione del Segretario di Stato al Commercio, contrarre prestiti con istituti di credito e banche locali ed estere.

Art. 16

Revisione dei Conti

La contabilità dell'Ente «Agenzia» è controllata e revisionata dal Dipartimento presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti.

Il Segretario di Stato al Commercio può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli contabili ed amministrativi fermo restando il disposao di cui al comma precedente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Regolamento

I Regolamenti dell'attuale presente Legge potranno essere emanati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato al Commercio.

Art. 18

Comitato di Gestione

Il Direttore Generale dell'Agenzia è coadiuvato da un Comitato di gestione in conformità e secondo la procedura prevista dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e del Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo.

Art. 19

Abrogazione

E' abrogata ogni norma contraria ed incompatibile con la presente Legge.

Art. 20

Entrata in vigore

La presente Legge ha effetto dal 1° Gennaio 1972.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1973.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 31 del 10 Marzo 1973.
Istituzione Ente Nazionale Industria Carne.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo e del Consiglio dei Segretari;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

Istituzione

1. La «Meat Factory di Chisimaio» è istituita come Ente di Diritto Pubblico, dotata di personalità giuridica denominata Ente Nazionale Industrio della Carne.

2. L'Ente ha la su asede a Chisimaio e quando appaia necessario può istituire uffici di rappresentanza ed agenzia in qualsiasi località della Repubblica od all'estero.

3. L'Industria è soggetta alle norme della presente Legge e dalla Legge e regolamento sugli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 2

Supervisione

1. L'Industria è posto sotto al supervisione del Segretario di Stato all'Industria.

2. Il Segretario di Stato all'Industria quando appaia necessorio e nell'interesse della Nazione può di volta i nvolta impartire necessarie direttive all'Ente conformemnte alla presente Legge nonchè alle norme Generali sugli Enti di Diritto Pubblico od altre norme.

Art. 3

Scopi

L'Ente persegue i seguenti scopi:

a) — contribuire allo sviluppo dell'industria della carne e dei sottoprodotti della carne;
b) — provvedere alla lavorazione e alla commercializzazione della carne, del pellame e dei sottoprodotti;
c) — provvedere alla lavorazione e commercializzazione di ogni altro prodotto connesso all'industria.

Art. 4

Poteri

Sono attribuiti all'Ente e nei limiti dello presente Legge tutti i poteri e le facoltà necessarie allo svolgimento della sua attività e al pereseguimento dei suoi scopi istituzionali.

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Direttore Generale e Direttore di Dipartimento

1. L'Ente «Industria» è diretta da un Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionorio Supremo su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

2. L'Industria è divisa in Dipartimenti, servizi e sezioni retti da Direttori di Dipartimenti, Capi Servizi e Capi Sezioni.

3. I Direttori di Dipartimenti sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

Art. 6

Funzione del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale e l'organo esecutivo dell'Ente e come tale esercita le seguenti funzioni:

a) — stipula contratti per conto dell'Industria;

b) — è responsabile dell'Amministrazione e della gestione dell'industria e può adottare provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale della Agenzia nell'ambito della sua competenza conformemente alla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 ed al Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 relativo all'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico;

c) — è responsabile della tenuta della contabilità;

d) — dirige i vari servizi e provvede al loro efficiente funzionamento.

2. In caso di temporaneo impedimento o assenza del Direttore Generale le sue funzioni saranno esercitate da un funzionario designato dal Segretario di Stato all'Industria.

Art. 7

Stato giuridico ed economico del personale dell'Industria

Gli emolumenti del Direttore Generale e lo stato giuridico ed economico del personale dell'Industria sono regolati dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dal Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 e da ogni eventuale modifica ad essi.

Art. 8

Dipendenti dell'Industria

1. Il personale dell'Industria è costituito dal personale di ruolo e temporaneo assunti direttamente dall'Industria e da un personale dello Stato disticcato in essa.

2. L'organico del personale dell'Agenzia sarà regolato con Decreto del Presidente del Consiglio Riovluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

3. Il personale occorrente all'Industria è assunto in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 relativo all'Ordinamento del personale degli Enti di Diritto Pubblico e da ogni eventuale successiva molifica o norme generali per gli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 9

Doveri e responsabilità

1. Lo stato giuridico, i doveri e responsabilità del personale dello Stato distaccato nell'Industria è regolato dalla Legge 1 Aprile 1970, n. 29 e successive modifiche relative all'Ordinamento del personale civile dello Stato.

2. Lo stato giuridico, i doveri e responsabilità del personale dell'Ente «Industria» è regolato dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dall'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 e da eventuale successive modifiche.

Art. 10

Rimozione

Il Direttore Generale ed iDirettori di Dipartimento sono rimossi dalla carica con la stessa procedura prevista per la loro nomina.

Art. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell'Industria è costituito:

a) — dai beni mobili ed immobili nonchè da ogni altro diritto della Meat Factory di Chisimaio esistente alla data di entrata in vigore della presente Legge.

b) — da eventuali conferimenti da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di organizzazioni internazionali o di privati;

c) — dai proventi derivanti dalla propria attività;

d) — dal fondo di riserva costituito dagli accantonamenti delle quote degli utili di esercizio nei limiti della Legge sugli Enti di Diritto Pubblico e da eventuale successive modifiche.

e) — da ogni altro provento occasionale.

Art. 12

Bilancio annuale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Direttore Generale dell'Industria prepara il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo indicando le previsioni di entrata e di spesa e lo sottopone per l'approvazione al Segretario di Stato all'Industria.

3. Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Direttore Generale prepara il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite e lo sottopone al Segretario di Stato all'Industria e al Segretari di Stato alle Finanze.

4. Il Segretario di Stato all'Industria, sentito il Segretario di Stato alla Finanze, approva il Bilancio consuntivo e può disporre la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a spese dell'Industria.

Art. 13

Contabilità

La contabilità dell'Industria è amministrata ed è tenuta secondo la procedura stabilita dalle norme generali che regolano la contabilità dettata con Legge 31 Luglio 1972 n. 58 relativo alla Gestione Finanziaria degli Enti di Diritto Pubblico ed eventuale successive modifiche nonchè alle norme generali per gli Enti Pubblici.

Art. 14

Programma annuale

Entro il 30 Settembre li ogni anno l'Industria prepara una relazione sul programma generale relativo all'anno successivo, indicando le previzioni di spese e i mezzi finanziari per farvi fronte, e lo presenta per la sua approvazione al Segrtario di Stato all'Industria.

Art. 15

Prestiti

L'Industria può previa autorizzazione del Segretario di Stato all'Industria contrarre prestiti con istituti di credito e banche locali od estere.

Art. 16

Revisione dei conti

La contabilità dell'Industria è controllata e revisionata dal Dipartimento presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti.

Il Segretario di Stato all'Industria può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli contabili amministrativi fermo restando il disposto di cui al comma precedente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Regolamento

Il Regolamento per l'attuazione della presente Legge può essere emanato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

Art. 18

Comitato di gestione

Il Direttore Generale dell'Industria è coadiuvato da un Comitato di gestione in conformità e secondo la procedura prevista dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dal Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74.

Art. 19

Abrogazione

E' abrogata ogni norma contraria ed incompatibile con la presente Legge.

Art. 20

Entrata in vigore

La presente Legge ha effetto dal 1° Gennaio 1972.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1973.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mahamed Siad Barre

LEGGE n. 32 del 10 Marzo 1973.

Istituzione Ente Nazionale Industria Pesce — ENIP.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

RESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo e del Consiglio dei Segretari di Stato;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

Istituzione

1. La Fish Connery di Las-Koreh è istituita come Ente di Diritto Pubblico, dotata di personalità giuridica denominata Ente Nazionale Industria Pesce — « ANIP ».

2. L'Ente è soggetto alle norme della presente Legge e della Legge e del Regolamento sugli Enti di Diritto Pubblico.

3. L'Ente ha la sede legale a Las Khoreh può istituire, Uffici di rappresentanza ed Agenzie in qualasiasi località della Repubblica o all'estero.

Art. 2

Supervisione

1. L'Ente è posto sotto la supervisione del Segretario di Stato all'Industria.

2. Il Segretario di Stato all'Industria quando appaia necessario e nell'interesse della nazione può di volta in volta impartire le necessarie direttive all'Ente conformemente alla presente Legge nonchè alle norme generali sugli Enti di Diritto Pubblico od altre norme.

Art. 3

Scopi

L'Ente persegue i seguenti scopi:

— contribuire allo sviluppo dell'industria ittica e dei relativi sottoprodotti;
— provvedere alla lavorazione e commercializzazione del pesce e dei relativi sottoprodotti;
— provvedere alla lavorazione e commercializzazione di ogni altro sottomarino.

Art. 4

Poteri

Sono attribuiti all'Industria nei limiti della presente Legge, tutti i poteri e le facoltà necessarie allo svolgimento della sua attività e al perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Direttore Generale e Direttori di Dipartimento

1. L'Ente è diretto da un Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

2. L'Ente è diviso in dipartimento, servizi, e sezioni retti da Direttori di Dipartimento, Capi-Servizi e Capi-Sezioni.

3. I Direttori di Dipartimento sono nominati con Decreto del Presidente del C.R.S., su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

Art. 6

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale e l'organo esecutivo dell'Ente ed esercita le seguenti funzioni:

— stipula contratti per conto dell'Industria;
— è responsabile dell'Amministrazione e della gestione, e può adottare provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale dell'Industria nell'ambito della sua competenza, conformemente alla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 ed al DPR 22-4-1972 n. 74;
— è responsabile della tenuta della contabilità;
— dirige i vari servizi e provede al loro efficiente funzionamento.

2. In caso di temporaneo impedimento o assenza del Direttore Generale, le funzioni saranno esercitate da un funzionario designato dal Segretario di Stato all'Industria.

Art. 7

Stato giuridico ed economico del personale dell'Ente

Gli emolumenti del Direttore Generale e lo stato giuridico ed economico del personale dell'Industria sono regolati dalla Legge 22-4-72 n. 36 e dal DPR 22 Aprile 1972 n. 74, e da ogni eventuale modifica ad essi.

Art. 8

Dipendenti dell'Ente

1. Il personale dell'Ente è costituito dal personale di ruolo e temporaneo assunti direttamente dall'Ente stessa e da un personale dello Stato distaccato in essa.

2. L'organo del presonale dell'Ente sarà regolato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato competente.

3. Il personale occorrente all'Ente è assunto in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 relativo all'Ordinamento del Personale degli Enti di Diritto Pubblico e da ogni eventuale succesiva modifica.

Art. 9

Doveri e responsabilità

2. La stato giuridico e la responsabilità del personale dello Stato distaccato nell'Ente è regolato dalla Legge 1 Aprile 1970 n. 29 e successive modifiche e da altre norme di Legge vigente.

2. La stato giuridico e la responsabilità del personale dello Ente è regolato dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e dell'Ordinamento del personale degli Enti di Diritto Pubblico approvato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 22 Aprile 1972 n. 74 e da eventaule successive modifiche.

Art. 10

Promozione

Il Direttore Generale ed i Direttori di Dipartimento sono rimosso dalla carica con la stessa procedura prevista per la loro nomina.

Art. 11

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

a) — dai beni mobili ed immobili nonchè da ogni altro diritto della Fish Connery di Las Koreh, esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge;

b) — da eventuale conferimenti dello Stato, di Enti Pubblici, di Organizzazioni Internazionali o di Privati;

c) — dai proventi derivanti dalla propria attività;

d) — dai fondi di riserva costituiti dagli accantonamenti delle quote degli utili di esercizio nei limiti della Legge sugli Enti di Diritto Pubblico e da eventuale successive modifiche.

e) — E da ogni altro provento occasionale.

Art. 12

Bilancio annuale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Direttore Generale dell'Ente prepara il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo indicando le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone per l'approvazione al Segretario di Stato all'Industria.

3. Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Direttore Generale prepara il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite e lo sottopone al Ministero dell'Industria e al Ministero delle Finanze.

4. Il Segretario di Stato all'Industria, sentito il Segretario di Stato alle Finanze, approva il bilancio consuntivo e può disporre la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a spese dell'Industria.

Art. 13

Contabilità

La contabilità dell'Ente e amministrata ed è tenuta secondo la procedura stabilita dalle norme generali che regolano la contabilità dettate con Legge 31 Luglio 1972 n. 58 ed eventuali successive modifiche e le norme generali per gli Enti Pubblici.

Art. 14

Programma annuale

Entro il 30 Settembre di ogni anno l'Ente prepara una relazione sul programma generale relativo all'anno successivo indicando le previsioni di spesa e i mezzi finanziari per farvi fronte, e lo presenta per la sua approvazione al Segretorio di Stato all'Industria.

Art. 15

Prestiti

L'Ente può, previa autorizzazione del Segretario di Stato all'Industria, contrarre prestiti con istituti di credito e banche locali od estere.

Art. 16

Revisione dei conti

La contabilità dell'Ente è controllata e revisionata dal Dipartimento presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti.

Il Ministero dell'Industria può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli contabili ed amministrativi fermo restando il disposto di cui al comma predente.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17

Regolamento

I regolamenti di attuazione della presente Legge potranno essere emanati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato all'Industria.

Art. 18

Comitato di gestione

Il Direttore Generale lell'Ente è coadiuvato da un comitato di gestione in conformità e secondo la procedura prevista dalla Legge 22 Aprile 1972 n. 36 e del DPR 22 Aprile 1972 n. 74.

Art. 19

Abrogazione

E' abrogata ogni norma contraria ed incompatibile con la presente Legge.

Art. 20

Entrata in vigore

La presente Legge ha effetto dal 1° Gennaio 1972.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1973.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE n. 33 del 10 Marzo 1973.

Law Governing the «Industria per la Trasformazione dei Prodotti Orto-frutticoli « ITOP ».

THE PRESIDENT

OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

CONSIDERING it necessary to enact a Law governing the «Industries» established by the State or Public Bodies;

HAVING HEARD the Council of Secretaries of State;

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

Establishment

1. The Industria per la Trasformazione dei Prodotti Orto-frutticoli « ITOP » (hereinafter referred to as the Factory) financed by the Somali Development Bank is hereby established.

2. The Factory shall be an autonomous public body with a juridical personality.

3. The Factory shall, for the time being function under the supervision of the Somali Development Bank.

4. The Factory shall have its Head Office at Afgoi. The Factory may institute, abolish subsidiary seats, offices or agencies whether in the Country or abroad.

Article 2

Scope and Functions

The Scope and functions of the Factory shall be:

a) to purchase fruits and farm prolucts from local producers or from abroad;

b) to process the fruits and farm products into tinned drinks, concentrates, pastes and similar products;

c) to sell the fruits and farm products so processed at prices to be determined by the Management of the Factory in consultation with the Somali Development Bank;

d) to purchase, acquire or rent land for the purpose of planting or growing fruits and other farm produce.

Article 3

Additional functions

1. The Factory may shall have the power with the prior approval of the Somali Development Bank to acquire or participate in any business enterprise within the Somali Democratic Republic or abroad related to the fruit and farm products processing industry.

2. The Factory may do all other things which are in its opinion incidental to its main objects or conducive to the attainment of its objects or any of them.

3. The Factory may also engage in any business act or activity for which business enterprises are authorised to engage unedr this law subsequent regulations and other laws in force for the time being.

Article 4

Organisation

The following shall be the organs of the Factory:

a) The Manager who shall be appointed by Decree of the President of the Supreme Revolutionary Council on the proposal of the Management of the Somali Development Bank;

b) The appointment of Heads of Departments shall be on the proposal of the Manager and approval of the Management of the Somali Development Bank.

Article 5

Functions and duties of the Manager

The Manager shall:

a) be responsible for the general direction and administration of the Factory;

b) represent the Factory in its dealings with third parties;

c) appoint or dismiss the staff of the Factory in accordance with the existing laws and Regulations. The appointment and dismisal fo Senior Staff shall however, be subject to the prior approval of the Management of the Somali Development Bank;

d) devote his full time to the Factory;

e) be responsible for the maintenance of books and accounts of the Factory and for the operation of the funds of the Factory;

f) have the power to institute and defend judicial and administrative actions at any grade of the judicial and administrative machinery.

Article 6

Prohibitions

The Manager and the Staff of the Factory shall not:

a) engage or participate directly or indirectly in any industrial, commercial or financial activity contrary to the interests of or in competition with the Factory;

b) divulge or disclose any secrets or information that they have acquired in the performance of their duties in the Factory except with the prior approval of the competent authority.

Article 7

Conditions and terms of service

The emoluments, conditions and other terms of service shall be in accordance with regulations of the Personnel of Autonomous Agencies (D.P.S.R.C. No. 74 of 22 April 1972).

Article 8

Assets and capital

The assets and capital of the Factory shall consist of:

a) an initial capital of So. Sh. 500,000.
b) any revenue derived from its activities;
c) the movable and immovable properties;
d) any contribution which may be granted by the State, Autonomous Agencies, Banks of Credit Institutions designed to increase the initial capital;
e) reserves funds set aside from profits;
f) any other receipts.

Article 9

Loans

The Factory may, with the prior approval of the Somali Development Bank, borow money from local Banks, Credit and Financial Institutions for the purpose of carrying out its functions.

Article 10

Budget

The Manager shall not later then 30 September in each year prepare a Statement to be called the Annual Budget Statement for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Factory.

Article 11

Statement of Account

1. The Financial year of the Factory shall commence of 1st January and end on the 31st day of December of each year.

2. Within three months from the end of each financial year the Manager shall prepare the Annual Accounts and Profit and Loss Account of the Factory and shall in consultations with the Ministeries of Industry and Finance submit them to the Somali Development Bank for approval.

3. The annual accounts and the profit and loss account shall be transmitted to the Auditors who shall submit a written report containing their comments.

Article 12

Audit

The Accounts of the Factory shall be audited annually at its owen expenditure.

Article 13

Final Provisions

1. The Somali Development Bank may issue Regulations for the proper functioning of the Factory in conformity with the laws on Autonomous Agencies and Finance of Public Enterprises (Law No. 58 of 31 July 1972).

2. Untill the issue of the Regulations mentioned in para 1 of this Article, the financial accounts of the Factory shall be governed by the Law on Finance of Public Enterprises (Law No. 58 of 31 July 1972).

3. Notwithstanding the provisions of Article 6 of the law on Finance of Public Enterprises, the profits of the Agency shall be transferred to the Somali Development Bank for settlement of its credits until the final balances of its credit Account.

4. Any provision that is not contained in this law may be:

a) provided for in the Regulations;

b) applied or interpreted in accordance with the ordinary laws now in force.

Article 14

Supervision

1. The Secretary of State for Industry shall in conformity with the existing laws on Autonomous have the supervisory powers on the Factory.

2. All powers conferred upon the Secretary of State for Industry by law shall be temporarily exercised by the Management of the Somali Development Bank untill the final credit balance by the Factory are settled.

Article 15

Entry into force

1. This law shall enter into force on the 15th day of its publication in the Official Bulletin.

2. All person are required to observe it and cause others to observe it as a law of the Somali Democratic Republic.

Mogadiscio, 10 Marzo 1973.

Jaalle Major Gen. Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N: N.